Assicurativo.it

Il Giudice di Pace di Manduria

di Avv. Guido Pesce

Restiruzione dei premi assicurativi in relazione alla violazione delle leggi antitrust - cortesemente inviata dal Giudice di Pace avv. Guido Pesce

del su Assicurativo.it, oggi e' il 17.05.2024

REPVBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Giudice di Pace di Manduria -avv. Guido Pesce - ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 220/03 R..G. avente per oggetto â€œ restituzione premi assicurativi R.c.a.â€• promossa da: A. P., rappresentato e difeso dallâ€™avv. M.L. - attore CONTRO - R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., difesa dallâ€™Avv.G. F.- convenuta ; - Conclusioni: allâ€™udienza di discussione del 13.10.2003 le parti preceisavano le proprie conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi atti introduttivi e qui si abbiano per integralmente richiamate e trascritte. Svolgimento del Processo Con atto di citazione notificato il 05.02.2003, il signor A. conveniva in giudizio, dinanzi a questa A.G., la R. M. Assicurazioni S.p.A., in persona del legale rappr.te p.t., per sentirla condannare alla restituzione in suo favore,della somma di Euro 361,52, pari allâ€™aumento presuntivo del 20 % del costo del premio versato per una polizza R.C.A. a partire dallâ€™anno 1995 fino al 2000. Assumeva lâ€™istante di aver sottoscritto contratto di assicurazione per la .R.C.A. obbligatoria, ai sensi della L. 990/69 e successive modifiche ed integrazioni, relativa allâ€™autovettura , tg. TA 461271; - che lâ€™AutoritÃ Antitrust ha comminato una multa pari a Â£. 700 miliardi alle SocietÃ di Assicurazione che hanno partecipato allâ€™accordo di cartello, risultato e riconosciuto per ciÃ² stesso vietato dalla legge; - che la Compagnia con cui lâ€™istante ha stipulato la polizza Ã¨ una delle 39 sanzionate dallâ€™antitrust; - che tale accordo, cosÃ¬ come accertato dallâ€™antitrust nonchÃ¨ dallâ€™AutoritÃ Giudiziaria Amministrativa, ha avuto come effetto immediato e consequenziale anche lâ€™aumento del costo della polizza di cui alla premessa; - che detto , aumento illecito ammonta, presuntivamente, al 20 % della parte di premio versato e riferito alla garanzia R.C.A., tenuto conto che lâ€™attivitÃ in violazione della legge sulla concorrenza, ha determinato un costo di polizza superiore alla media europea e, comunque, illegalmente accresciuto a causa dei comportamenti anti-concorrenziali accertati dallâ€™antitrust, lâ€™istante conclude con la richiesta che venga accolta la sua domanda, e per lo effetto, la societÃ convenuta venga condannata alla restituzione delle somme indebitamente percette, cosÃ¬ come indicate in premessa. Con vittoria di spese e competenze di lite. Radicatosi il contraddittorio, allâ€™udienza del 19.03.03, la R. M. si costituiva eccependo lâ€™incompetenza per materia del Giudice adito spettando invece la cognizione alla Corte dâ€™Appello; sollevava inoltre eccezione di incompetenza per territorio, competente essendo invece lâ€™autoritÃ di Torino e dovendosi seguire il criterio del foro ove ha il domicilio del debitore, in questo caso la sede legale della societÃ in Torino. Veniva inoltre dedotta lâ€™inammissibilitÃ e lâ€™improponibilitÃ della domanda essendo stato inquadrata erroneamente a dire della convenuta, nellâ€™ambito della figura giuridica della ripetizione dellâ€™indebito disciplinata dallâ€™art. 2033 cod.civ.. Veniva argomentato sul punto che i premi erano stati pagati in esecuzione e adempimento di un cotratto valido ed efficace mentre presupposto essenziale per lâ€™azione di ripetizione di indebito Ã¨ la mancanza di una causa giustificativa del pagamento, sia per lâ€™assenza originaria della stessa sia per il suo venir meno a seguito dellâ€™annullamento , risoluzione o inefficacia del negozio. Si evidenziava inoltre dellâ€™infondatezza della domanda non essendoci prova che le imprese assicurative abbiano posto in essere un illecita intesa ex art. 2 L. 287/90 e contestato che lâ€™attore non fornisce alcuna prova che gli importi della polizza siano stati arbitrariamente aumentati. Infatti la prova non puÃ² essere fornita attraverso la decisione dellâ€™antitrust in quanto la violazione contestata dallâ€™AutoritÃ non avrebbe per oggetto la partecipazione ad un accordo di cartello per la fissazione dei prezzi, bensÃ¬ semplicemente, una

- Avv. Guido Pesce

Hai letto: Il Giudice di Pace di Manduria

Approfondimenti: Sentenza > Rca > Antitrust >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it